

TI_GERICHTE 80.2022.223 vom 13. Juli 2022

TI Tribunale d'appello, 2022-07-13, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_80.2022.223

FR: TI_GERICHTE 80.2022.223 du 13 juillet 2022

IT: TI_GERICHTE 80.2022.223 del 13 luglio 2022

Regeste

Procedura: ricorso, termine, notificazione per posta semplice, ordine di trattenere la corrispondenza, il termine non decorre dal giorno del ritiro della posta giacente

Erwägungen

E. 2

agosto 2022 tutta la corrispondenza ricevuta dal 1° al 30 luglio 2022, non potevano semplicemente ignorare il fatto che la decisione dopo reclamo dell'Ufficio di tassazione recava la data 13 luglio 2022. Come visto, infatti, l'ordine di trattenere la corrispondenza non proroga la data della notificazione. Non potevano pertanto confidare nel fatto che la decisione fosse stata loro notificata il 2 agosto 2022 solo perché quel giorno avevano ritirato gli invii trattenuti.

E. 2.1

Sia la Legge tributaria sia la Legge federale sull'imposta federale diretta prevedono che il contribuente può impugnare con ricorso scritto la decisione su reclamo dell'autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notifica, davanti alla Camera di diritto tributario (art. 227 cpv. 1 prima frase LT; art. 140 cpv. 1 LIFD in relazione ad art. 4 cpv. 6 Regolamento di applicazione della legge federale sull'imposta federale diretta del 18 ottobre 1994; RL 642.150). I termini stabiliti dalla legge sono perentori (art. 192 cpv. 1 prima frase LT; art. 119 cpv. 1 LIFD). Il termine decorre dal giorno successivo a quello della notifica. Se l'ultimo giorno cade in sabato, in domenica o in giorno ufficialmente riconosciuto come festivo, la scadenza del termine è prorogata al prossimo giorno feriale (art. 192 cpv. 2 LT; art. 113 cpv. 1 LIFD). La restituzione dei termini è data se è provato che l'inosservanza degli stessi è da attribuire a servizio militare o a servizio civile, a malattia, ad assenza dal Cantone o ad altri motivi gravi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT; art. 133 cpv. 3 LIFD).

E. 2.2

Nel ricorso del 29 agosto 2022, i contribuenti hanno sostenuto che la decisione del 13 luglio 2022, intimata per posta B, gli è stata "recapitata" il 2 agosto 2022, in conseguenza del fatto che "il 21 giugno 2022... avevano dato ordine alla Posta di trattenere la corrispondenza per il periodo compreso dal 1 luglio al 30 luglio 2022, con ritiro della corrispondenza a decorrere dal 2 agosto 2022". Hanno allegato al ricorso un ordine di "trattenere la corrispondenza (lettere e pacchi)", valido dal 1° al 30 luglio 2022. La corrispondenza trattenuta avrebbe potuto essere ritirata a partire dal 2 agosto 2022. Proprio il 2 agosto 2022 avrebbero pertanto ritirato gli invii trattenuti, ragione per cui ritenevano che il termine di ricorso decorresse dal 3 agosto 2022. Sempre nel ricorso, gli insorgenti facevano scadere il termine di ricorso il 14 settembre 2022, considerando la sospensione per le ferie giudiziarie

ex art. 16 LPAmM. Dopo che la Camera di diritto tributario ha fatto loro presente che la data di notificazione della decisione non può essere prorogata da un ordine di trattenere la corrispondenza e che il termine di ricorso non è sospeso dalle ferie giudiziarie, con la lettera del 2 settembre 2022, da loro stessi definita “richiesta di restituzione in intero”, hanno sostenuto che il termine di ricorso sarebbe scadere al più tardi il 1° settembre 2022. Infatti, a loro dire, il termine aveva cominciato a decorrere a partire dal giorno successivo il ritiro della decisione impugnata dall’Ufficio postale di _____, avvenuto il 2 agosto 2022.

E. 2.3

Una decisione si considera notificata non nel momento in cui il contribuente ne prende conoscenza, bensì il giorno in cui viene debitamente comunicata, cioè nel momento in cui entra nella sfera di competenza del suo destinatario, in modo tale che quest’ultimo possa prenderne conoscenza (cfr. la sentenza del Tribunale federale 2A.494/2005 del 7 febbraio 2006 consid. 2.1; inoltre RF 67/2012 p. 301 consid. 4.2). Siccome la legge (né quella federale né quella cantonale) non prescrive una determinata forma, l’autorità fiscale non è obbligata a notificare i suoi atti mediante invio postale raccomandato, ma può procedervi anche con lettera semplice (cfr. la sentenza del Tribunale federale 2C_430/2009 del 14 gennaio 2010, in RF 65/2010 p. 396 consid. 2.4). Dal profilo giuridico, la differenza fondamentale concerne l’onere della prova circa l’effettiva comunicazione di un atto e la data in cui la stessa ha avuto luogo. Infatti, nel caso della notifica di una decisione con lettera semplice, l’amministrazione deve assumere l’onere della prova in base alla regola dell’art. 8 CCS: questa norma, che ha una portata generale e che si applica sia in diritto privato, sia in diritto pubblico, dispone che ove la legge non stabilisca altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova (DTF 114 III 54, 99 Ib 359). Se la notificazione è avvenuta per posta semplice, l’autorità fiscale deve apportare in maniera adeguata la prova del fatto che la notificazione sia avvenuta e del momento in cui si sia verificata. Non si richiede a tal fine una prova in senso stretto; nell’ambito dell’apprezzamento delle prove, basta che in base alle circostanze concrete sia possibile determinare in modo sufficientemente chiaro il lasso di tempo durante il quale l’invio dovrebbe essere entrato nella sfera di competenza del destinatario (cfr. la sentenza del Tribunale federale 2A.494/2005 del 7 febbraio 2006, consid. 2.1, con riferimento alla sentenza 2A.271/1999 del 17 novembre 1999, consid. 3a, in NStP 53/1999, p. 173).

E. 2.4.1

È vero che non è possibile risalire al momento esatto della notifica della decisione. Tuttavia, i ricorrenti non contestano di averla ritirata il 2 agosto 2022, terminato il mese durante il quale vigeva l’ordine di trattenere la corrispondenza. Partendo dalla data di notificazione riportata sulla decisione impugnata, il termine di trenta giorni sarebbe scaduto al più presto venerdì 12 agosto 2022. Anche volendo prendere in considerazione quale data della notificazione martedì 19 luglio 2022 ■ poiché La Posta recapita gli invii Posta B spediti di giovedì al più tardi il martedì successivo (v. www.post.ch; Invii singoli per Posta B; sito consultato l’11.01.2023) – il termine sarebbe giunto a scadenza il 18 agosto 2022. I ricorrenti ritengono tuttavia che la notificazione sia avvenuta solo il giorno in cui, scaduto l’ordine di trattenere, la Posta gli ha consegnato la corrispondenza trattenuta.

E. 2.4.2

A questo proposito, il Tribunale federale ha già avuto modo di sottolineare che gli accordi particolari stipulati con La Posta non permettono di procrastinare la scadenza di una

notificazione (DTF 141 II 429 consid. 3.1 p. 432), escludendo che il momento in cui nascono le conseguenze procedurali della notificazione sia determinato dalle istruzioni particolari date da un amministrato a La Posta (DTF 141 II 429, p. 435 consid. 3.3.2 e riferimenti citati). Secondo l'Alta Corte, richiedendo a La Posta di trattenere la corrispondenza, i ricorrenti avevano implicitamente rinunciato alla notifica di ogni invio. Il Tribunale federale ha escluso che, per confutare la presunzione di notifica (si trattava di un invio raccomandato), i ricorrenti potessero prevalersi del fatto che, nella loro bucalettere, non era stato depositato un invito al ritiro dell'atto giudiziario. Neppure potevano sostenere che era loro praticamente impossibile, mancando un tale invito, conoscere la data dell'effettiva ricezione dell'invio da parte dell'Ufficio postale. Secondo il Tribunale federale, i ricorrenti sono in effetti tenuti a sopportare i rischi che sorgono a dipendenza degli accordi particolari intervenuti con La Posta. Per l'Alta Corte – poiché in casu la presunzione della notifica non aveva comportato la preclusione bensì un accorciamento del termine di ricorso – spettava ai ricorrenti informarsi sulla data di consegna a La Posta, eventualmente anche direttamente presso l'autorità che aveva spedito il plico (DTF 141 II 429 consid. 3.3.3 p.436 e riferimenti citati).

E. 2.4.3

Tornando al caso in discussione, avendo i contribuenti ordinato alla Posta di trattenere la corrispondenza loro inviata nel corso dell'intero mese di luglio, hanno a loro volta implicitamente rinunciato alla notificazione di ogni invio ed accettato il rischio di un accorciamento del termine di ricorso. Prendendo in consegna il

E. 2.5.1

D'altra parte, il 2 agosto 2022 il termine di trenta giorni per presentare ricorso alla Camera di diritto tributario non era ancora scaduto. I ricorrenti avevano ancora una decina di giorni per poter redigere ed inviare il loro ricorso oppure per incaricare un rappresentante di farlo in loro vece

E. 2.5.2

Esaminando il caso di un contribuente ■ avvocato specializzato in diritto tributario colpito da infarto il 7 gennaio 2016, che tra il soggiorno in ospedale e in clinica riabilitativa era rimasto assente da casa fino al 27 febbraio 2016 e successivamente era stato dichiarato inabile al lavoro fino al 31 marzo 2016 – che, il 23 marzo 2016, aveva chiesto la restituzione del termine e presentato ricorso contro la decisione di tassazione dopo reclamo datata 29 gennaio 2016 – il Tribunale federale ne ha respinto le richieste stabilendo che, nonostante il “ Restfrist ” di 4 giorni fosse “ zweifelsohne knapp ”, fosse comunque sufficiente per un professionista al fine di allestire ed inviare tempestivamente il ricorso, che non presentava particolari questioni giuridiche (v. sentenza TF n. 2C_451/2016 e n. 2C_452/2016 consid. 2). L'Alta Corte ha recentemente confermato tale giurisprudenza, analizzando il caso di un contribuente che richiedeva la restituzione dei termini, in quanto non aveva ritirato un invio raccomandato da parte del Tribunale cantonale (la sentenza riportava la data del 31 gennaio 2018, era stata consegnata per invio raccomandato a La Posta il 6 febbraio 2018 e il contribuente aveva ricevuto l'invito al ritiro il 7 febbraio 2018) e lo aveva ricevuto solo in un secondo tempo, quando gli è stato recapitato per Posta A Plus (timbro postale: 5 marzo 2022; ricevuto, a suo dire, l'8 marzo 2018, l'ultimo giorno utile per impugnare la sentenza). Trattandosi di un invio raccomandato, l'Alta Corte ha stabilito che il termine per il ricorso avrebbe iniziato a decorrere il 15 febbraio 2018 e sarebbe

scaduto venerdì 16 marzo 2018. Anche sostenendo di aver ricevuto l'invio solo giovedì 8 marzo 2018, il contribuente aveva ancora più di una settimana a disposizione per allestire ed inoltrare il suo ricorso. La Suprema Corte ha quindi sentenziato che il " termine restante " (Restfrist) fosse sufficiente per agire tempestivamente (v. sentenza TF n. 2C_273/2018 del 29 marzo 2018 consid. 2.3).

E. 2.5.3

Tornando al caso in disamina, il " termine restante " per poter presentare ricorso era dunque sufficientemente lungo per poter agire ragionevolmente e tempestivamente: non vi è quindi alcuno spazio per un'istanza di restituzione dei termini, non essendoci nemmeno stato un impedimento non colpevole da parte dei ricorrenti. Nella fattispecie, si tratta piuttosto di un palese errore nel computo dei termini e del successivo maldestro tentativo di sostenere la tempestività del proprio gravame, mettendo in dubbio la data di notificazione della decisione impugnata. Visto quanto precede, il ricorso non può che essere dichiarato irricevibile.

E. 3.1

Va ancora rilevato che il ricorso sarebbe stato respinto anche nel merito, qualora fosse stato interposto nei termini.

E. 3.2.1

Per quanto concerne le spese legali, relative ad una vertenza con il proprietario di un fondo confinante con il mapp. n. _____ RFD di _____, come spiegato dall'RS 1 nelle sue osservazioni, gli art. 32 LIFD e 31 LT contemplano le cosiddette deduzioni delle spese per l'acquisizione del reddito, in particolare del reddito della sostanza mobiliare e immobiliare. La deducibilità dei costi fatti valere dipende essenzialmente dal carattere imponibile del reddito, per il cui conseguimento il contribuente li sostiene. Per principio, i redditi non imponibili sono irrilevanti ai fini della determinazione della base di calcolo, ragione per cui le spese che hanno comportato non danno diritto ad alcuna deduzione (cfr. la sentenza del Tribunale federale del 10 agosto 2015 n. 2C_929/2014, in RDAF 2016 II 78 consid. 3.2; inoltre sentenza CDT n. 80.2016.127 del 31 agosto 2016, consid. 2.2 e giurisprudenza citata). Di conseguenza, secondo una giurisprudenza consolidata e incontestata, trattandosi di spese per il conseguimento del reddito, la deduzione di costi di manutenzione immobiliare può entrare in considerazione solo se la parte costitutiva dell'immobile, sul quale viene intrapresa la manutenzione, è stata considerata nel calcolo del valore locativo (cfr. CDT, sentenza n. 80.2016.87 del 10 aprile 2017; sentenza no. 80.2014.215 del 7 maggio 2015, consid. 2.2 e la citata sentenza del Tribunale federale del 6 dicembre 1999, pubblicata in: StE 2001 B 25.6 n. 44, consid. 2d) o nella pigione stabilita contrattualmente. Nel caso in esame, poiché il mapp. n. _____ RFD di _____, ricoperto per la maggior parte di bosco e selva, è improduttivo di reddito, le spese legali per esso sostenute non possono essere dedotte.

E. 3.2.2

D'altra parte, in una recente sentenza, il Tribunale federale ha affermato che sono considerate spese per il conseguimento del reddito quelle che il contribuente non può evitare e che sono sostanzialmente causate o indotte dalla realizzazione del reddito. Con riferimento alle spese legali, ha ricordato di aver già affermato che, in linea di principio, possano costituire spese per il conseguimento del reddito deducibili, ma ha aggiunto che tuttavia in pratica non le ha mai ammesse in deduzione, in mancanza di un legame

sufficientemente stretto fra le spese legali chieste in deduzione e il conseguimento di un reddito. Nel caso concreto, era litigiosa la deducibilità dell'onorario dell'avvocato dal contributo di mantenimento versato dall'ex coniuge del contribuente (sentenza 2C_382/2021 del 23 settembre 2022, in RF 78/2023 p. 50). Nella fattispecie in discussione, manca ogni legame fra le spese legali chieste in deduzione e un reddito imponibile. .

E. 3.3

Per quanto riguarda invece il fondo _____ RFD _____ , la spesa sopportata per l'acquisto di una nuova motofalciatrice per lo sfalcio del prato, non rientra fra le spese di manutenzione deducibili. La Suprema Corte ha già avuto modo di sostenere che i costi per l'acquisto (iniziale) di un tosaerba non costituiscono, in linea di principio, spese di manutenzione dell'immobile, perché alla spesa si contrappone l'acquisto di un bene patrimoniale sotto forma di tosaerba (sentenza 2C_390/2012 del 7 agosto 2012 consid. 2.3 e dottrina citata). Si tratta in altre parole di una spesa d'acquisto di beni patrimoniali, la cui deduzione è esclusa dagli articoli 34 lett. d LIFD e 33 lett. d LT. In ogni caso, il legame con il reddito imponibile sarebbe difficilmente ravvisabile, se si tiene conto del fatto che il solo reddito dichiarato in relazione al mapp. n. 97 proviene da un contratto di deposito, relativo a "tre soste coperte e chiuse su tre lati, due garage chiusi, via di accesso e prato antistante le soste", per alcuni mesi del 2021.

E. 3.4

Anche nel merito, quindi, l'operato dell'RS 1 merita di essere tutelato e la decisione impugnata deve essere confermata.

E. 4

Il ricorso è dichiarato irricevibile siccome intempestivo. La tassa di giustizia e le spese di procedura sono poste a carico dei ricorrenti, soccombenti. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia 1. Il ricorso è irricevibile . 2. Le spese processuali consistenti: a. nella tassa di giustizia di _____ fr. 500.■ b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.■ per un totale di _____ fr. 600.■ sono a carico dei ricorrenti. 3. Contro il presente giudizio _____ Copia per conoscenza: - municipio di _____. per la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello Il presidente: La segretari a :

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.